

REGOLAMENTO (CEE) N. 3366/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

relativo al rilascio, il 30 ottobre 1988, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (**),

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (*), in particolare l'articolo 3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 948/88 (**),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione (*), ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal summenzionato regolamento (CEE) n. 3643/85; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il quarto trimestre 1988;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi

previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 ottobre 1988, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 ottobre 1988, alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti delle sottovoci 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39 all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti delle sottovoci 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79 all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 i quantitativi richiesti, originari:
- del Cile, sono attribuiti integralmente;
 - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti delle sottovoci 0104 10 90 e 01 04 20 90 all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono ridotti del 95 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(**) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

(*) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

(*) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 41.

(*) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.